



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data

06/10/25

DIRIGENTE



Progetto di Legge

“Revoca delle riserve alla Convenzione multilaterale di Mutua Assistenza Amministrativa in materia fiscale ratificata con Decreto Consiliare n.115 e designazione della Autorità Competente”

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge intende agevolare e implementare l'attività di notifica e riscossione dei crediti iscritti a Ruolo ai sensi della L.70/2004 nei confronti di debitori che non si trovino reperibili nel territorio della Repubblica di San Marino, attuando in tal senso condizioni di parità con i debitori residenti.
2. A tale scopo, la presente legge:
 - a) Revoca le riserve formulate dalla Repubblica di San Marino in sede di ratifica con Decreto Consiliare 23 luglio 2015 n.115 della Convenzione multilaterale di mutua assistenza amministrativa in materia fiscale come modificata dal Protocollo del 2010 (d'ora in poi anche solo “Convenzione”);
 - b) Estende l'assistenza amministrativa e della cooperazione internazionale alla riscossione di crediti pubblici, compresi i contributi e le somme indebitamente percepite, purché in condizione di reciprocità;
 - c) Designa l'Autorità competente ai sensi dell'art.3 della Convenzione.

Art. 2 (Revoca delle riserve)

1. La Repubblica di San Marino revoca le riserve contenute nell'Allegato B del Decreto Consiliare 23 luglio 2015 n.115
2. E' autorizzata la notifica formale di revoca delle riserve al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in qualità di Depositario ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Convenzione.
3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri trasmette la notifica di revoca delle riserve al Segretario Generale del Consiglio d'Europa dandone comunicazione scritta alla Commissione Esteri e Finanze del Consiglio Grande e Generale.

Art.3 (Autorità competente)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, il dipartimento Esattoria della Banca Centrale di San Marino è designato quale Autorità competente. A tal fine, il Dipartimento Esattoria è incaricato di:



- a) Presentare richieste attive agli Organi preposti degli Stati contraenti alla Convenzione per la riscossione all'estero di crediti sorti nella Repubblica di San Marino;
 - b) Ricevere, gestire e rispondere alle richieste di assistenza per la riscossione provenienti dalle competenti autorità estere;
 - c) Intrattenere rapporti operativi e istituzionali con le Autorità competenti degli altri Stati ai fini della attuazione della Convenzione.
2. Il Dipartimento Esattoria collabora con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Segreteria di Stato per le Finanze, l'Ufficio Centrale di Collegamento, l'Ufficio Tributario, l'istituto per la Sicurezza Sociale, il Tribunale Unico, le Forze di Polizia e ogni altro Ufficio o Ente dell'Amministrazione pubblica interessato nell'attuazione della Convenzione al fine di notificare, procedere alle riscossione coattiva per cartelle esattoriali nei confronti di debitori risultanti residenti all'estero.
 3. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche ai rapporti con Stati terzi non membri dell'OCSE o del Consiglio d'Europa qualora abbiano ratificato la Convenzione.
 4. Le richieste di assistenza previste al comma 1 lettera a) del presente articolo 3 rappresentano strumento di notifica ai sensi dell'art.26, ultimo comma, della L.70/2004 e successive modifiche.

Art. 4

(Regolamento di Attuazione)

1. In considerazione delle esigenze amministrative, inclusi i profili di coordinamento, connesse agli Organismi pubblici indicati al comma 2 dell'articolo 3, la Direzione Generale della Funzione Pubblica, in collaborazione con i medesimi Organismi e con il Dipartimento Esattoria, predispone una proposta di protocollo operativo entro i trenta giorni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Il protocollo è redatto ai sensi dell'articolo 41 della Legge n. 94/2017 (Accordi fra Uffici) e dell'articolo 3 della Legge n. 160/2011 (Cooperazione e collaborazione tra le Amministrazioni) e deve essere adottato e pubblicato nella forma di Regolamento del Congresso di Stato.
2. Il Regolamento è adottato e pubblicato con deliberazione del Congresso di Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. La mancata pubblicazione del Regolamento di cui al presente articolo è considerata causa di mancato raggiungimento degli obiettivi dirigenziali ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione della dirigenza pubblica. Tale responsabilità si estende anche ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti degli Uffici o Enti coinvolti nell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Delegato n. 94/2021 "Norme sulla valutazione dell'azione amministrativo-gestionale della Dirigenza Pubblica".
4. Qualora in fase di attuazione della presente legge emergano esigenze operative che rendano necessario un adeguamento dei fabbisogni di personale nel Settore Pubblico, tale revisione è autorizzata secondo la normativa vigente. L'incremento del personale avverrà prioritariamente mediante l'assegnazione di personale già in forza e dichiarato soprannumerari, l'utilizzo degli istituti di mobilità interna, il reperimento dalle graduatorie



di concorsi pubblici ancora in corso di validità e in subordine, il conferimento di incarichi attingendo da graduatorie pubbliche disponibili.

Per il Dipartimento Esattoria, qualora emergano analoghe esigenze legate a nuove attività derivanti dalla presente legge, e non sia possibile soddisfarle con il personale disponibile, anche proveniente da altri Dipartimenti della Banca Centrale, si procederà all'aggiornamento della convenzione in essere, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti.

Art. 5

(Relazione Annuale)

1. Il Dipartimento Esattoria trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione alla Commissione Consigliare Permanente Finanze contenente:
 - a) Il bilancio delle attività svolte in attuazione della Convenzione;
 - b) Il numero e l'esito delle richieste attive e passive gestite;
 - c) Le criticità riscontrate e le proposte di miglioramento.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'Allegato B del Decreto Consigliare 115/2015.

Art. 7

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Il comma 3 dell'art.26 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche è così modificato e sono aggiunti i successivi commi 4,5 e 6:

“Art.26

(Irreperibilità del contribuente)

3. Qualora il debitore non abbia domicilio, residenza o dimora ovvero sede legale nel territorio della Repubblica, l'attività di riscossione avverrà secondo le modalità previste con apposito Decreto Delegato **da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, con esclusione dell'intervento dell'Autorità competente di cui alla Convenzione Multilaterale di Mutua Assistenza Amministrativa in materia fiscale ratificata con Decreto Consiliare 23 luglio 2025 n. 115.**

4. Le somme iscritte a Ruolo ai sensi della presente legge comportano in capo al debitore, indipendentemente dal fatto che sia anche socio o amministratore, residente o non residente, la possibilità, ogni eccezione rimossa, che il soddisfacimento del debito avvenga anche attraverso il pignoramento di somme, titoli, beni mobili anche registrati e beni immobili situati anche al di fuori della Repubblica di San Marino e detenuti per interposta persona. Le spese della procedura sono interamente a carico del debitore.

5. Per i soggetti residenti, l'attività esecutiva coinvolge anche beni mobili e immobili situati anche al di fuori della Repubblica di San Marino e detenuti per interposta persona. In particolare, le modalità di intervento comprendono:



- a) il ricorso al Decreto Consiliare n.115/2015, che ratifica la Convenzione Multilaterale di Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale come modificata dal relativo Protocollo e Allegato del 2010;
- b) l'attivazione di accordi bilaterali in materia giudiziaria o amministrativa per agevolare la riscossione dei crediti;
- c) l'instaurazione di contenziosi civili presso i fori competenti nei Paesi dove si trovano i beni o risiede il debitore; qualora fosse necessario il ricorso ad assistenza legale locale in fori stranieri, i fornitori della medesima sono selezionati nel rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici per servizi, ove compatibili.

6. Al fine di facilitare le attività descritte al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento Esattoria è autorizzato a ricercare informazioni relative alle disponibilità economiche, reddituali e patrimoniali del debitore detenute all'estero. In tal senso il Dipartimento Esattoria è autorizzato ad accedere anche a banche dati private, in particolare qualora non esistano accordi di cooperazione informativa anche amministrativi neppure tramite Unità Operative o Articolazioni Organizzative del Settore Pubblico Allargato. I costi di tale attività sono integralmente addebitati al debitore nella fase di riscossione.”

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per il Gruppo RETE, i Consiglieri:

Santi Emanuele

Zeppa Gian Matteo

Zonzini Giovanni Maria